



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 DEL 30/11/2023

SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI DEL 4/10/2023, NOTIFICATA IN DATA 06/10/2023 (PROT.38024/2023) RELATIVA AL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL RG. AL N R. 2059/2021 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. A) D.LGS 267/2000.

L'anno duemilaventitre , il giorno trenta , del mese di Novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:03 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	P
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	A
BERTOZZI DAVIDE	P	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	A	MAURO FLAVIO	P
MICHELINI ALICE	P	CECCHINI MARCO	P
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: ROMEO NICOLA ANTONIO, BELLUZZI ALESSANDRO, GABELLINI CLAUDIA, VACCARINI FEDERICO, UGUCCIONI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Le Consigliere Giusini Elena e Olivieri Nicoletta sono assenti giustificate.

Si dà atto che:

- alle ore 22,34 il Consigliere Cecchini Marco è uscito dall'aula durante la discussione del punto 5° all'Ordine del Giorno ad oggetto "Permesso di costruire convenzionato in attuazione della scheda n.30 del POC 2015/2018 – Biohotel – Ditta Francesca Forlani Legale Rappresentante della Soc. Effe-Effe Srl – Approvazione schema di convenzione e progetto di massima" (Proposta di delibera n.91/2023);
- alle ore 22,37 il Consigliere Cecchini Marco è rientrato in aula durante la discussione del punto 6° all'Ordine del Giorno ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta degli Enti del Terzo Settore del Comune di Cattolica"" (Proposta di delibera n. 92/2023);

I Consiglieri presenti in aula sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 97 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 20/11/2023 dal Dirigente Settore 01;

Visto il Parere n.32/2023 rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 22/11/2023 e depositato agli atti del presente verbale;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 20/11/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Rufer Claudia Marisel / InfoCamere S.C.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 20/11/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessora Gabellini Claudia;

Successivamente prendono la parola, nell'ordine:

Consigliere Cecchini Marco, Dirigente Rufer Claudia M., Consigliere Cecchini Marco, Segretario Generale Volpini Andrea, Consiglieri Casanti Filippo e Cecchini Marco, Sindaca Foronchi Franca, Vice-Sindaco Belluzzi Alessandro, Assessora Gabellini Claudia;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 15

Astenuti: 2 (M5S: Gennari Mariano, Pozzoli Silvia)

Votanti: 13

Favorevoli: 10 (Sindaca Foronchi Franca - PD: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi

Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Michelini Alice – **Gruppo Misto:** Casanti Filippo - **Cattolica Futura:** Magnani Marco - **Idee in Comune:** Franca Roberto)

Contrari: 3 (**Alleanza Civica:** Franca Riccardo – **Fratelli d'Italia:** Mauro Flavio - **Lega Salvini Premier:** Cecchini Marco)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 97

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, espresso in forma palese per alzata di mano e così articolato:

Consiglieri presenti: 15

Astenuti: 2 (**M5S:** Gennari Mariano, Pozzoli Silvia)

Votanti: 13

Favorevoli: 10 (**Sindaca** Foronchi Franca - **PD:** Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Michelini Alice – **Gruppo Misto:** Casanti Filippo - **Cattolica Futura:** Magnani Marco - **Idee in Comune:** Franca Roberto)

Contrari: 3 (**Alleanza Civica:** Franca Riccardo – **Fratelli d'Italia:** Mauro Flavio - **Lega Salvini Premier:** Cecchini Marco)

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che :

- Con atto di citazione avanti al Tribunale di Rimini notificato in data 30/06/2021 e assunto al prot. Ente al nr. 24143 il Sindaco pro tempore del Comune di Cattolica veniva citato in giudizio per :

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, acclarata e ritenuta la responsabilità del Comune di Cattolica nella causazione dell’illecito aquiliano del 13 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c., condannare lo stesso ente territoriale, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Omissis la somma complessiva di Euro 15.255,55, quale risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati a causa del sinistro del 29 settembre 2020 per cui è causa, o di quella diversa somma, minore o maggiore, che riterrà di giustizia al termine dell’espletanda fase istruttoria, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data dell’illecito al saldo.

In ogni caso con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi relativi all’attività e all’assistenza extragiudiziale prestata, nonché alle spese ed ai compensi del presente giudizio, con l’aumento del 30% previsto dall’art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014 (9), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge....”:

- A causa di un disguido tecnico L’Ente non si è costituito nel sopracitato giudizio;

- Con Sentenza del tribunale di Rimini del 4/10/2023 il procedimento si è concluso con la seguente decisione:

“... Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da omissis, così provvede:

- condanna il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Omissis la somma complessiva di 8.916,65, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;

- condanna il Comune di Cattolica in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all’attore le spese di lite che si liquidano, per la fase stragiudiziale in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e in € 4.000,00 per la fase processuale per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e quelle di CTP definitivamente a carico del convenuto.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d’udienza.

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
 - della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO altresì atto che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il I comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta

la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla sua emanazione, di per sé esecutiva;

ATTESO altresì che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

EVIDENZIATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

CONSIDERATO, pertanto, legittimo, opportuno e doveroso procedere al pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal maturato al saldo;

RITENUTO quindi di riconoscere l'importo predetto come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

EVIDENZIATO, altresì, che sia l'ammontare della richiesta risarcitoria che l'ammontare del risarcimento definito in sentenza risultano essere inferiori al valore della franchigia determinato in € 20.000,00 dalla polizza assicurativa dell'Ente vigente all'epoca del sinistro;

VISTI:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore della controparte come quantificato di seguito:

- Sorte Sentenza	- € 8.682,23
- Rivalutazione e interessi	- € 1.922,99
- CTU	- € 488,00
- CTP	- € 427,00
- Totale	- 11.520,22

- Spese legali liquidate dal Giudice	- € 5.000,00
- Spese Generali 15%	- € 750,00
- Cpa 4%	- € 230,00
- Iva 22%	- € 1.315,60
- Totale	- € 7.295,60
- Totale generale	€ 18.815,82

derivante dalla sentenza del Tribunale di Rimini sez. civile Rg. nr. 2059/2021 del 04/10/2023 e notificata con formula esecutiva in data 06/10/2023 assunta al prot. Ente al nr. 38024 del 06/10/2023;

- 3) – di dare atto che l'importo complessivo di € 18.815,82 trova copertura sul capitolo di spesa n. 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio"
- 4) - di rinviare al Dirigente del Settore 1° - Servizio Contenzioso Affari Legali – l'adozione di tutti li atti necessari al pagamento di quanto disposto dal Giudice in sentenza;
- 5) - di trasmettere il presente provvedimento alla procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;
- 6) - di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)